

TI_GERICHTE 52.2021.432 vom 22. September 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-09-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.432

FR: TI_GERICHTE 52.2021.432 du 22 septembre 2021

IT: TI_GERICHTE 52.2021.432 del 22 settembre 2021

Regeste

Licenza edilizia per un cambiamento di destinazione

Erwägungen

E. 1.1

la decisione del 22 settembre 2021 (n. 4570) del Consiglio di Stato e la risoluzione dell'8 maggio 2020 del Municipio sono annullate;

E. 1.2

gli atti sono retrocessi al Municipio per nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1 e CO 2, in solido. Gli stessi rifonderanno inoltre ai ricorrenti un identico importo a titolo di ripetibili, a valere per entrambe le sedi di giudizio. Ai ricorrenti va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
vicepresidente

La vicecancelliera

E. 2

Elaborazione del progetto

E. 2.1

In base all'art. 4 LE i progetti e i documenti annessi devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell'opera, entrambi iscritti all'albo OTIA (cpv. 2) rispettivamente che giustificano una qualifica professionale equivalente, riservati i diritti acquisiti secondo il diritto anteriore (cpv. 4). Scopo di questa prescrizione è quello di proteggere il pubblico da persone incapaci, garantendo che i progetti vengano elaborati da professionisti sufficientemente qualificati (cfr. RDAT II-2004 n. 19 con rinvii; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 750 ad art. 4 LE). L'art. 4 cpv. 3 LE delega al regolamento il compito di stabilire l'elenco dei lavori per cui è in ogni caso necessaria l'elaborazione dei progetti da parte di un architetto o di un ingegnere. In tal senso, l'art. 7 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) prevede che devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell'opera, o da una persona autorizzata in base al diritto anteriore, i progetti per la costruzione e ricostruzione di edifici per l'abitazione, il lavoro, il commercio e l'immagazzinamento di merci e materiali; e, in quanto non siano di secondaria importanza, i progetti per canalizzazioni e impianti annessi, strade, ponti, ripari contro le alluvioni, scoscendimenti, frane e simili. L'elenco non è esaustivo. La norma indica solo

per quali lavori il requisito deve essere imprescindibilmente soddisfatto. Negli altri casi spetta quindi alle autorità chiamate ad applicare la LE il compito di individuare la necessità di soddisfare tale requisito in funzione dell'importanza dei lavori oggetto della domanda di costruzione (cfr. RDAT II-1996 n. 32 consid. 2.2). In linea di massima, possono essere considerati lavori di secondaria importanza quelli che per la loro progettazione non richiedono particolari conoscenze scientifiche o tecniche, quali - in generale - quelli soggetti a notifica (cfr. STA 52.1998.373 del 30 marzo 1999; Scolari, op. cit., n. 755 ad art. 4 LE). Gli art. 4 cpv. 2 e 3 LE e 7 RLE non escludono comunque che anche per singoli lavori assoggettati a questa procedura semplificata possa essere esatto tale requisito (cfr. RDAT II-1996 n. 32 consid. 2.2; STA 52.2013.311 del 19 settembre 2014 consid. 2.3, 52.1998.373 citata).

E. 2.2

In concreto, il prospettato cambiamento di destinazione non può essere considerato un'opera di secondaria importanza, che non esige l'elaborazione dei piani da parte di un progettista qualificato. Lo esclude in particolare la posa dell'impianto per l'estrazione dei vapori di cottura, da espellere mediante un camino sopra il tetto, che avrà anche ripercussioni sulla struttura dello stabile e richiede le conoscenze di un tecnico specializzato. Non fanno che confermare tale conclusione i piani e gli schizzi - oltremodo approssimativi e imprecisi - che gli istanti in licenza hanno allestito e allegato alla domanda (cfr. infra consid. 4 e 5). Considerato che, come si vedrà, l'incarto deve essere retrocesso all'autorità di prime cure per ulteriori accertamenti, va da sé che anche i diversi piani di progetto e documenti dovranno essere rielaborati da un progettista qualificato.

E. 3

Lear

E. 3.1

Secondo l'art. 2 lett. a Lear, la legge si applica alla vendita di cibi e bevande da consumare sul posto. Con tale specifica, allineandosi alla giurisprudenza di questo Tribunale, il legislatore ha inteso escludere dal campo di applicazione della Lear tutti quei punti di vendita (rivendite di kebab, take-away, ecc.) in cui le pietanze sono servite in confezioni da asporto, senza possibilità di consumo in loco per carenza di un'infrastruttura minima (cfr. Messaggio del 1° aprile 2009 [n. 6193] relativo alla Revisione totale della Legge sugli esercizi pubblici [Les Pubb] del 21 dicembre 1994, p. 17). Per giurisprudenza, per consumazione sul posto si intende infatti il soddisfacimento immediato di esigenze di ristorazione. L'immediatezza del consumo è data in particolare quando l'attrezzatura dello stabilimento o le modalità di smercio sono tali da escludere che i prodotti venduti vengano asportati e consumati altrove. La presenza di tavolini e sedie, come pure la vendita di cibi o di bevande serviti su piatti, rispettivamente in tazze e bicchieri contraddistinguono gli esercizi pubblici dalle altre attività commerciali, in particolare dai negozi di generi alimentari, che pure si occupano della vendita al pubblico di prodotti pronti per il consumo (cfr. STA 52.2005.405 del 6 febbraio 2006 consid. 2.1; cfr. pure cfr. Messaggio n. 6139 citato, pag. 17).

E. 3.2

In concreto, dagli atti annessi al progetto risulta che il nuovo take-away non sarà dotato né di tavolini, né di sedie, così come sottolineato dagli istanti in licenza. Nulla permette di ritenere che i cibi (panini e piadine, composti con ingredienti preconfezionati) saranno

quindi serviti su piatti destinati a permetterne il consumo immediato e non secondo modalità d'asporto. Da questo profilo, l'attività in esame non si distingue quindi da un qualsiasi negozio di prodotti alimentari (come ad es. una panetteria), che vende cibi pronti per essere consumati. Non presenta, in particolare, i tratti caratteristici di un esercizio pubblico. La circostanza che i clienti possano iniziare a togliere l'imballaggio dai cibi acquistati mentre escono dal locale rispettivamente che all'interno della paninoteca vengano posate anche delle pattumiere, non giustifica una diversa conclusione. Il punto vendita sfugge quindi dal campo di applicazione della Lear. Da respingere è la relativa censura dei ricorrenti.

E. 4

Immissioni foniche

E. 4.1

In base alla legislazione ambientale, le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (principio di prevenzione, art. 11 cpv. 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 [LPAmb; RS 814.01] e 7 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 [OIF; RS 814.41]). Inoltre, la costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione (VP) nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb, 7 cpv. 1 lett. b OIF). L'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF), in base a calcoli o misurazioni (art. 38 OIF). L'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli impianti fissi, determinate sulla base dei valori limite d'esposizione al rumore secondo gli allegati 3 segg. (art. 40 cpv. 1 OIF). In mancanza di questi valori, le valuta in base all'articolo 15 LPAmb, tenendo pure conto degli art. 19 e 23 LPAmb (cfr. art. 40 cpv. 3 OIF).

E. 4.2

I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri - validi tra l'altro per gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e climatizzazione (cfr. n. 1 cpv. 1 lett. e) - sono fissati dall'allegato 6 all'OIF. Quest'ultimo, al suo n. 2, prevede, per le zone in cui, come in concreto, è applicabile il GdS II (cfr. Piano dei gradi di sensibilità ai rumori), un VP di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la notte.

E. 4.3

Per il rumore quotidiano gli allegati dell'OIF non fissano invece dei valori limite d'esposizione al rumore; in questi casi, l'autorità esecutiva valuta quindi le immissioni foniche direttamente in base ai predetti criteri stabiliti dall'art. 15, unitamente agli art. 19 e 23 LPAmb. Secondo l'art. 15 LPAmb, i valori limite delle immissioni per il rumore sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni non molestino considerevolmente la popolazione. Ai sensi dell'art. 23 LPAmb, i valori di pianificazione per nuovi impianti fissi devono invece essere inferiori ai valori limite delle immissioni; ciò significa, per giurisprudenza, che il rumore proveniente dall'impianto può generare al massimo un disturbo di poca importanza (höchstens geringfügige Störungen; cfr. DTF 137 II 30 consid. 3.4, 130 II 32 consid. 2.2; STF 1C_293/2017 del 9 marzo 2018 consid. 3.1.2,

in: URP 2018 pag. 323 segg.). Secondo il Tribunale federale, nella valutazione caso per caso va essenzialmente tenuto conto della natura e intensità del rumore, degli orari e della frequenza con cui si manifesta, nonché della sensibilità e dell'esposizione della zona interessata. Al riguardo non bisogna fondarsi sul modo di sentire soggettivo di singole persone, ma procedere ad una valutazione oggettiva, tenendo conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili (cfr. art. 13 cpv. 2 OIF; DTF 133 II 292 consid. 3.3 e rinvii).

E. 4.4

In concreto, il progetto non prevede l'installazione di alcun nuovo impianto di climatizzazione, né di riscaldamento, così come anche già chiarito dagli istanti. Nella misura in cui i ricorrenti pretendono genericamente che quelli esistenti non sarebbero al beneficio di un'autorizzazione, la censura cade nel vuoto. La licenza edilizia accerta unicamente che nessun impedimento si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE). Non si esprime anche sulla legittimità di altre opere esistenti. Nel locale take-away, come visto, gli istanti hanno per contro prospettato l'installazione di una cappa di aspirazione per l'estrazione dei vapori di cottura (cappa snack a motore full optional), che saranno evacuati attraverso un camino sopra il tetto. Sennonché, come rettamente eccepiscono gli insorgenti, nulla è dato di sapere delle caratteristiche tecniche e dell'ubicazione di un tale impianto. Tanto meno delle sue emissioni foniche e dei provvedimenti di prevenzione che saranno adottati per attenuare il rumore alla fonte. Manifestamente insufficiente al riguardo risulta lo schizzo, la scheda con dati tecnici e il poco decifrabile centrifugal fan test prodotti dagli istanti in licenza. In queste circostanze, anziché subordinare il permesso al rispetto dei valori limite d'esposizione e a successive limitazioni (da ordinarsi in caso di lamentele per il rumore da parte del vicinato), l'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR) avrebbe dovuto insistere con la sua richiesta d'informazioni (relativa alle schede tecniche dell'impianto con la relativa potenza sonora e dei silenziatori e ai tempi di funzionamento, cfr. richiesta atti dell'UDC del 28 gennaio 2020), ferma restando la possibilità di rifiutare il permesso in caso di mancata collaborazione (cfr. art. 26 cpv. 1 lett. a e 3 LPAm, 25 cpv. 1 e 46 cpv. 1 LPAm; STA 52.2009.504 del 28 maggio 2010 consid. 2.2 e 3; cfr. pure Ursula Brunner , Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 1999, n. 3 ad art. 46). Ritenuto che nemmeno in corso di procedura gli istanti in licenza - rimasti silenti - hanno posto rimedio al difetto, la licenza edilizia e il giudizio che l'ha tutelata devono essere annullati e gli atti retrocessi al Municipio affinché, una volta completato l'incarto, raccolto un nuovo avviso e sentite le parti, si pronunci nuovamente.

E. 4.5

Gli insorgenti si dolgono pure del carico fonico che deriverà dal take-away, in particolare dagli avventori che stazioneranno fuori e dentro al locale per mangiare i panini. Il locale, come detto, non è tuttavia riconducibile a un esercizio pubblico, ma a un'attività non diversa da un piccolo negozio di alimentari, che vende cibo da asporto, pronto per essere consumato. Nel take-away non verranno posati tavoli, né sedie. I banconi sono quelli limitati alla preparazione delle vivande. I panini e le piadine non potranno che essere asportati e consumati altrove. Tanto più che all'esterno l'esiguo spazio del marciapiede e la presenza della via trafficata appare ragionevolmente escludere qualsiasi sosta della clientela (cfr. pure immagini reperibili su Google Street View, cfr. al riguardo: STF 1C_593/2020 del 12 maggio 2021 consid. 2.1, 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5). Tenuto conto

delle sue caratteristiche e modeste dimensioni, dei suoi orari di apertura (7.30-15.00) e del luogo di situazione (lungo uno degli assi principali che attraversa la città), a prima vista v'è quindi da ritenere che il rumore proveniente dalla nuova attività commerciale - conforme alla zona di situazione - non potrà che essere di scarsa importanza (per il caso diverso di un esercizio pubblico, aperto magari anche alla sera, cfr. ad es. STA 52.2018.103 del 15 ottobre 2018). Considerato comunque che l'UPR non si è espressamente pronunciato su tale aspetto, e che gli atti devono già essere retrocessi all'istanza inferiore, nell'ambito del nuovo avviso che è chiamata a rendere l'autorità dipartimentale si determinerà nuovamente anche su questo punto. Contrariamente a quanto pretendono genericamente i ricorrenti, certo è in ogni caso che il rumore generato dall'attività in questione non è da valutare insieme a quello di altri take-away o esercizi pubblici situati nel raggio di 300 m, con cui non sussiste una stretta connessione, sia dal profilo spaziale che funzionale (cfr. in senso analogo DTF 142 II 20 consid. 3).

E. 5

Inquinamento atmosferico

E. 5.1

In materia di inquinamento atmosferico, gli impianti stazionari nuovi, al pari di quelli esistenti devono essere equipaggiati ed esercitati in modo da rispettare le limitazioni d'emissione fissate negli allegati 1-4 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAAt; RS 814.318.142.1; art. 3 cpv. 1 e 2 e art. 7 OIAAt). Per le emissioni per le quali l'OIAAt non prevede dei valori limite, la limitazione preventiva avviene da parte dell'autorità sulla base dell'art. 4 OIAAt, fino al limite massimo consentito dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche (cfr. art. 4 cpv. 1 OIAAt). L'art. 6 OIAAt specifica che le emissioni di impianti stazionari nuovi devono essere captate nel modo più completo possibile, il più vicino possibile al luogo della loro origine ed evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive (cpv. 1); di regola le emissioni devono essere espulse al di sopra del tetto mediante camini e condotte di scarico (cpv. 2). Fondandosi sulla predetta norma e la delega di cui all'art. 36 cpv. 3 lett. c OIAAt, l'Ufficio federale dell'ambiente ha emanato le Raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti del 15 dicembre 1989 (RAAt), riviste nel 2013 e aggiornate nel 2018. Le stesse non hanno forza di legge; esprimono tuttavia principi che riflettono l'opinione di esperti del ramo sull'interpretazione del testo legale e fungono quindi da criteri obiettivi e pertinenti per le autorità preposte all'applicazione del diritto (cfr. STF 1C_655/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 6.1; 52.2018.248 del 17 dicembre 2020 consid. 10.1 e rinvii). Gli sbocchi dei camini dai quali sono emesse sostanze nocive, gas di scarico maleodoranti oppure aria viziata devono superare (a) la parte più alta dell'edificio (ad es. il colmo del tetto) di almeno 0.5 metri rispettivamente (b) i tetti piani di almeno 1,5 metri (Raccomandazioni citate, cifra 5.2). Restano riservati casi giustificati in cui è possibile prescrivere altezze superiori (cfr. cifra 7).

E. 5.2

In concreto, nel negozio take-away verrà come detto installata una cappa di aspirazione per l'estrazione dei vapori di cottura, da espellere mediante un camino sul tetto. Benché interpellati (cfr. richiesta atti dell'UDC del 30 ottobre 2019), nemmeno dal profilo della protezione dell'aria gli istanti in licenza hanno tuttavia fornito le necessarie informazioni: in particolare, non hanno presentato i dati tecnici relativi alla cappa di aspirazione e al tipo di

filtro per l'abbattimento degli odori impiegato, né illustrato il luogo di espulsione e l'altezza del camino sopra il tetto. Difficile per non dire impossibile comprendere questi dati dal mero schizzo da essi prodotto davanti al Municipio. In queste condizioni, forza è constatare che l'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (UACER) non poteva limitarsi a constatare che contrariamente a quanto indicato dai piani l'aria viziata deve essere emessa verticalmente senza essere ostacolata da cappelli o altri dispositivi e il camino di espulsione deve avere un'altezza di almeno 1.50 sopra la superficie del tetto (cfr. avviso cantonale). Al contrario, avrebbe dovuto richiamare gli istanti in licenza al loro obbligo di collaborazione e sollecitare ulteriormente la produzione delle informazioni mancanti, verificando concretamente la conformità della cappa e del relativo camino di espulsione dell'aria viziata (incluso il suo sbocco sul tetto, che è apparentemente a falde e non piano, cfr. immagini citate). Anche su tale punto, il giudizio del Governo - che si è in pratica limitato a riprodurre il claudicante contenuto dell'avviso cantonale - non può essere confermato. Al contrario, pure da questo profilo si rende necessario un rinvio degli atti all'autorità di prima istanza, affinché proceda analogamente a quanto già indicato per gli aspetti fonici (consid. 4).

E. 6

Polizia del fuoco

E. 6.1

Secondo l'art. 41d cpv. 1 LE, per la prevenzione e la sicurezza contro gli incendi devono essere applicate le norme tecniche fissate dal Consiglio di Stato. I progetti per la costruzione, ricostruzione e riattazione di determinati edifici, in particolare quelli di uso collettivo tra cui gli empori (negozi e locali vendita) devono essere corredati da un attestato che certifichi la conformità del progetto con le norme tecniche applicabili, allestito da un tecnico riconosciuto nel campo specifico della polizia del fuoco (cfr. art. 41d cpv. 3 LE e 44d cpv. 1 RLE e relativo allegato 4 cifra 2). Tale attestato deve far parte della documentazione presentata al momento dell'inoltro della domanda di costruzione (art. 44d cpv. 1 RLE). In base all'art. 41g cpv. 1 LE, gli edifici ed impianti esistenti prima dell'entrata in vigore delle norme succitate (1.1.1997: cfr. BU 96 735) sono soggetti al diritto precedente e devono essere adeguati alle nuove disposizioni solo in caso di riattazione, di trasformazione o di ricostruzioni ed ampliamenti (cpv. 2). Il municipio può eccezionalmente concedere l'esenzione, quando si tratta di interventi di modesta entità che non incidono sulla sicurezza dell'edificio o dell'impianto (cpv. 3).

E. 6.2

In concreto, il progetto di trasformazione del locale al pian terreno da negozio tattoo a take-away rientra nella categoria degli edifici soggetti all'obbligo di presentare un attestato di conformità con le prescrizioni antincendio ai sensi delle predette norme. E questo a prescindere dal fatto che lo stabile sia stato edificato prima del 1997, visto che le nuove norme sono di principio applicabili anche a trasformazioni di edifici esistenti. Considerato che gli atti devono comunque essere retrocessi al Municipio, quest'ultimo, una volta raccolto l'attestato mancante e sentite l'autorità dipartimentale e le parti, si pronuncerà pertanto nuovamente anche su questo punto.

E. 7

Incarto energia

E. 7.1

Il regolamento sull'utilizzazione dell'energia del 16 settembre 2008 (RUE n; RL 740.110) disciplina l'applicazione dei provvedimenti sugli edifici, sugli impianti energetici e i relativi equipaggiamenti che devono essere progettati e gestiti in modo da garantire un uso parsimonioso e razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili indigene, minimizzando l'impatto ambientale. Le sue prescrizioni si applicano tra l'altro alle trasformazioni e ai cambiamenti di destinazione di edifici esistenti destinati ad essere riscaldati, ventilati, illuminati, raffreddati o umidificati, anche se i lavori intrapresi non soggiacciono ad autorizzazione in virtù delle disposizioni in materia edilizia (art. 1 cpv. 3 lett. b RUE n). Le esigenze in materia di protezione termica degli edifici non si applicano tuttavia a qualsiasi modifica. In particolare, le esigenze e le verifiche obbligatorie concernenti la protezione termica invernale (verifica del fabbisogno termico e rispetto delle esigenze puntuali in materia di isolamento termico) riguardano solo i locali rispettivamente gli elementi costruttivi che sono oggetto di un cambiamento di destinazione secondo la definizione data dall'art. 3 cpv. 2 lett. e RUE n (cfr. art. 6 cpv. 6 e 8 RUE n; cfr. pure art. 6 cpv. 2 lett. a RUE n). In base a tale norma, un elemento costruttivo è segnatamente toccato da un cambiamento di destinazione quando a causa di detto cambiamento ne consegue una variazione della temperatura rispetto alle condizioni d'uso standard. Di principio, modifiche che non determinano alterazioni di tale temperatura non comportano dunque particolari obblighi. In tal senso, l'art. 8 cpv. 2 RUE n dispensa a sua volta dal rispetto delle esigenze in materia d'isolamento termico invernale sull'involucro secondo l'art. 6, i cambiamenti di destinazione che non comportano un aumento o un abbassamento della temperatura ambiente e che di conseguenza non aumentano la differenza di temperatura misurata al livello dell'involucro termico dell'edificio.

E. 7.2

Nella fattispecie, l'autorità dipartimentale ha rilevato che il cambiamento di destinazione in oggetto non implica un cambiamento di temperatura interna, che può essere considerata invariata a 20° ai sensi della norma SIA 380/1. Ha inoltre rimarcato che il progetto non prevede alcun intervento sull'involucro termico o sull'impianto di riscaldamento esistente. In queste circostanze, a ragione ha concluso che alla domanda di costruzione non occorresse allegare un incarto energia (cfr. risposta dell'UDC pag. 2). Da respingere è l'opposta generica deduzione dei ricorrenti.

E. 8

Parimenti da rigettare è infine la loro generica doglianza riguardante lo smaltimento dei rifiuti. Non è in particolare dato di comprendere quale norma violerebbe la posa di pattumiere per la raccolta differenziata all'interno del locale. Analoga sorte segue la censura immotivata relativa al principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio. Tanto più che è stata sollevata con riferimento a un'opera (impianto di climatizzazione), che il progetto neppure contempla (cfr. supra consid. 4.4).

E. 9.1

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il giudizio governativo e la decisione municipale sono annullati. Gli atti sono rinviati al Municipio affinché proceda così come indicato nei considerandi.

E. 9.2

Per prassi, il rinvio degli atti all'autorità inferiore, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato vittorioso. La tassa di giustizia è di riflesso posta a carico dei resistenti

(art. 47 cpv. 1 LPAmM), i quali rifonderanno inoltre ai ricorrenti adeguate ripetibili per entrambe le sedi di giudizio (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.